

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

- Primo motivo, consistente in un'eccezione di illegittimità ai sensi dell'articolo 277 TFUE, con cui i ricorrenti chiedono che si dichiari l'inapplicabilità della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 272, pag. 1).
- Le ricorrenti adducono che i criteri adottati dalla decisione e dal regolamento suddetti, in primo luogo, sono privi di una base giuridica adeguata; in secondo luogo, sono privi di una base fattuale adeguata, giacché il Tribunale, nella sua sentenza *Islamic Republic of Iran Shipping Lines/Consiglio* (T-489/10, EU:T:2013:453), ha dichiarato che le *Islamic Republic of Iran Shipping Lines* (in prosieguo: le «IRISL») non avevano violato le misure restrittive imposte dal Consiglio di Sicurezza; in terzo luogo, violano il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo nonché i principi del *ne bis in idem* e della *res judicata*; in quarto luogo, danno luogo a una discriminazione nei confronti di entità asseritamente detenute o controllate dalle IRISL in maniera ingiustificata o sproporzionata; in quinto luogo, violano i diritti della difesa dei ricorrenti; in sesto luogo, violano, in maniera ingiustificata o sproporzionata, altri diritti fondamentali dei ricorrenti, compresi i loro diritti di proprietà, alla libertà di impresa e al rispetto della loro reputazione; in settimo luogo, infine, configurano un abuso di potere da parte del Consiglio, essendosi quest'ultimo limitato ad applicare nuovamente le stesse misure restrittive nei confronti dei ricorrenti, eludendo una sentenza vincolante del Tribunale.
- Secondo motivo, consistente in una domanda di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, con cui i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio (GU L 92, pag. 101), e del regolamento di esecuzione (EU) 2015/549, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 92, pag. 12), nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti.
- I ricorrenti sostengono che la decisione e il regolamento suddetti, in primo luogo, sono privi di una base giuridica adeguata; in secondo luogo, sono viziati da errori manifesti di valutazione; in terzo luogo, sono privi di una base fattuale adeguata; in quarto luogo, violano i diritti della difesa dei ricorrenti nonché il loro diritto a una motivazione; in quinto luogo, violano il diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo, il principio del *ne bis in idem* e il principio generale del legittimo affidamento; in sesto luogo, infine, violano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali dei ricorrenti, in particolare i loro diritti di proprietà e alla libertà di impresa.

Ricorso proposto il 25 giugno 2015 — Windrush Aka/UAMI — Dammers (The Specials)

(Causa T-336/15)

(2015/C 294/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Windrush Aka LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister e S. Britton, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jerry Dammers (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «The Specials» — Marchio comunitario n. 3 725 082

Procedimento dinanzi all'UAMI: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 18 marzo 2015 nel procedimento R 1412/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 15, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 giugno 2015 — Bach Flower Remedies/UAMI — Durapharma (RESCUE)

(Causa T-337/15)

(2015/C 294/93)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Regno Unito) (rappresentante: I. Fowler, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Durapharma ApS (Stenstrup, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «RESCUE» — Marchio comunitario n. 6 473 755

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 marzo 2015 nel procedimento R 2551/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'UAMI e, nel caso in cui la controinteressata intervenga nel procedimento, l'interveniente

Motivo invocato

- Violazione del combinato disposto dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) con gli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
-